

Spett.le

**CONSOB**

Divisione Strategie Regolamentari

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

Milano, 7 settembre 2017

**Oggetto: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE. Modifiche al Regolamento Intermediari concernenti le procedure di autorizzazione delle SIM e l'ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e la disciplina applicabile ai gestori in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).**

Spett.le Commissione,

la scrivente ANASF, nella sua qualità di associazione rappresentativa dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – TUF), intende svolgere una serie di riflessioni e formulare alcune proposte in merito alle modifiche al Regolamento Intermediari oggetto dell'attuale consultazione.

**Artt. 16-bis, 16-quater, 22 e 23, stabilimento di succursali o di agenti collegati e libera prestazione di servizi.**

Il combinato disposto degli artt. 16-bis, 16-quater, 22 e 23 rende evidente la disforme applicazione delle norme europee tra l'ordinamento italiano e gli ordinamenti degli altri Stati UE a motivo del mancato riconoscimento della figura dell'agente collegato italiano in forma di persona giuridica. L'Italia continua infatti a essere l'unico Paese dell'Unione europea a non contemplare la forma del *tied agent* persona giuridica: una difformità che non garantisce la parità di regole e di opportunità tra operatori italiani e di altri Stati membri e che, più in generale, si pone in contrasto con le libertà fondamentali del mercato interno sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Rilevano, al riguardo, le seguenti esemplificazioni, ricavabili dall'interpretazione delle norme oggetto di consultazione:

- i)* una SIM italiana potrebbe operare in un altro Stato UE avvalendosi di un agente collegato persona giuridica stabilito nel territorio dello Stato ospitante (art. 16-*bis*), ma analoga possibilità le verrebbe preclusa in Italia;
- ii)* in virtù del regime di libera prestazione di servizi (art. 16-*quater*), una SIM italiana potrebbe avvalersi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti nel territorio della Repubblica per operare in un altro Stato UE. Tali consulenti finanziari italiani si troverebbero a competere sul mercato dello Stato membro ospitante con gli agenti collegati ivi stabiliti, i quali potrebbero essere persone sia fisiche che giuridiche. Si porrebbe allora una situazione di disparità di regole del gioco, perché i consulenti finanziari italiani avrebbero a loro disposizione un'unica soluzione organizzativa, ovvero la persona fisica. Si configura, come tale, una disparità di trattamento che disincentiverebbe le imprese italiane dall'accedere ai mercati degli altri Stati UE;
- iii)* un'impresa di investimento UE, che operi in Italia in virtù della libertà di stabilimento (art. 22), potrebbe avvalersi esclusivamente di agenti collegati persone fisiche (per tali intendendosi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) e non anche di agenti collegati italiani persone giuridiche. Di conseguenza, tale impresa non potrebbe avvalersi di tutte le soluzioni organizzative di cui disporrebbe invece nello Stato membro di origine. Si tratta, come tale, di una disparità di trattamento che potrebbe disincentivare l'accesso al mercato italiano da parte di altri operatori europei;
- iv)* in virtù del regime di libera prestazione di servizi (art. 23), un'impresa di investimento UE potrebbe operare nel territorio della Repubblica avvalendosi di agenti collegati stabiliti nel proprio Stato membro di origine. Si porrebbe allora un'ulteriore situazione di disparità di regole del gioco, perché i consulenti finanziari italiani, al contrario dei loro omologhi europei, si troverebbero a competere sul mercato nazionale con gli agenti collegati "comunitari" avendo a loro disposizione un'unica soluzione organizzativa (la persona fisica).

**Art. 23, svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali.**

L'art. 23 riconosce alle imprese di investimento UE la possibilità di esercitare in Italia servizi e attività di investimento anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro di origine, a condizione che la Consob ne venga informata. In considerazione dell'attribuzione a OCF (l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari) delle funzioni di gestione dell'Albo unico dei consulenti finanziari e di vigilanza sugli iscritti allo stesso, si ritiene necessario che anche l'Organismo venga opportunamente informato della presenza di imprese di investimento UE operanti in Italia per il tramite di agenti collegati stabiliti nello Stato membro di origine. Si considera che la comunicazione da parte della Consob all'Organismo di tali informazioni dovrebbe ascriversi agli obblighi di reciproca comunicazione sanciti dal nuovo art. 94 del Regolamento Intermediari attualmente in consultazione.

**Art. 77-*quinquiesdecies*, comma 1, lett. c), registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso.**

Si segnala la necessità di emendare come segue l'art. 77-*quinquiesdecies*, comma 1, lett. c), del Regolamento:

*1. [...] I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:*

*c) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un ~~promotore finanziario consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede~~, gli elementi identificativi del ~~promotore finanziario consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede~~, del gestore che ha raccolto l'ordine o un codice identificativo del ~~promotore finanziario consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede~~ del collocatore che ha raccolto l'ordine;*

Tale modifica si rende necessaria per tenere conto della nuova denominazione di “consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, di cui all'art. 31, TUF, attualmente vigente.

\*\*\*\*\*

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



---

Maurizio Bufi

*Presidente ANASF*